



ASSOCIAZIONE
Dilettantistica Sportiva
DIPORTISTI MUGGIA

REGOLAMENTO DELL' A.D.S. DIPORTISTI MUGGIA

(modificato e approvato dall'Assemblea dei Soci del 14.01.2017 e in vigore dal 15.01.2017)

ART. 1 RILASCIO CONCESSIONE

L'Autorità Portuale di Trieste dà alla A. D. S. Diportisti Muggia la concessione e relativa gestione di mq. 4975 di specchio acqueo e di mq. 340 di molo sito nel porto di Muggia. Conc.n° 526 del 01/04/2007. Il Presidente dell'Associazione assume la carica di responsabile della Concessione, ed egli può delegare a tale incarico un'altra persona facente parte del Direttivo.

ART. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Permettere all'Associazione, nella gestione della concessione, di operare con spirito sportivo, senza fine di lucro e solo a favore degli Associati regolarmente iscritti. Nessun onere o impegno è dovuto a chi per qualsiasi motivo non è stato iscritto, o per giusta causa è stato allontanato dalla stessa. Ogni Socio è tenuto all'osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti del Regolamento sono proposti dal Direttivo ed entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART.3 COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica è composta da quattro persone facenti parte del Direttivo. Vigila sulla situazione tecnica degli ormeggi, sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e segnala gli interventi da fare al Direttivo. Si esprime in merito alle richieste tecniche avanzate dai Soci. Propone in merito all'assegnazione a nuovi utenti dei posti barca ancora disponibili. Emette il proprio giudizio in merito agli eventuali abusi e inadempienze dei titolari d'ormeggio, e suggerisce i provvedimenti amministrativi da adottare nei singoli casi. Indica le priorità manutentive relative alle installazioni diportiste. Propone interventi per il miglioramento delle attuali attrezzature portuali.

Alle riunioni della Commissione, partecipano il Presidente o il Vice e il Segretario del Direttivo, con l'incarico di consulenti e con l'onere di verbalizzare i contenuti delle riunioni. La Commissione sottopone le proprie valutazioni all'approvazione del Direttivo.

La Commissione, il Presidente e il Vicepresidente sono autorizzati a salire a bordo delle imbarcazioni in caso di bisogno anche senza l'autorizzazione del proprietario, e ha la facoltà di richiedere anche verbalmente copia del **certificato d'Assicurazione, nel quale il nome del contraente deve corrispondere a quello del titolare dell'ormeggio.**

ART.4 RICHIESTE D'AMMISSIONE A SOCIO

Coloro che intendono far parte dell'Associazione come Socio, devono inoltrare alla Segreteria dell'Associazione, domanda scritta, controfirmata da due Soci presentatori (con almeno due anni di anzianità) i quali si rendono garanti. E' facoltà insindacabile del Direttivo, accettare o rifiutare la richiesta, senza dover motivare l'eventuale decisione negativa. All'Assemblea Generale, possono partecipare solamente i SOCI in regola con i pagamenti.

Il richiedente accettato, dopo essere stato informato, deve entro il termine di quindici giorni presentarsi in Segreteria, per il ritiro della tessera Sociale e il versamento della quota Associativa. Il Socio può richiedere la tessera FIPSAS versando la relativa quota.

Pag. 1/7

I Soci che sono inseriti nella lista d'attesa per un posto barca, devono recarsi presso la Sede (senza ricevere altre comunicazioni e negli orari d'ufficio) dare conferma pagando il canone Sociale **entro il 31 Marzo d'ogni anno**. Il mancato pagamento entro tale data comporta la cancellazione dalla lista d'attesa.

“PER NESSUN MOTIVO SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI DOPO TALE DATA.” (1)

Non sarà possibile avere un numero di soci in attesa di ormeggio, superiore al 5 % degli aventi il posto barca.

ART. 5 NUOVE ASSEGNAZIONI

Rimane nella più ampia facoltà del Direttivo di gestire la disponibilità degli spazi acquei nell'area di concessione, variando le eventuali precedenze tra allargamenti, spostamenti e assegnazioni a nuovo. I nuovi posti, saranno assegnati, sentite per quanto di competenza, sia la Commissione Tecnica che il Direttivo, rispettando l'ordine cronologico risultante dalla predetta lista e compatibilmente con l'esito dell'istruttoria. Qualora il posto barca resosi disponibile non fosse tecnicamente idoneo per l'ormeggio dell'imbarcazione del primo richiedente in lista d'attesa, sarà preso in esame la domanda immediatamente successiva.

Il rinunciataro al posto d'ormeggio assegnato e tecnicamente idoneo sarà escluso dall'Associazione.

All'atto della conferma d'ormeggio sarà fatto pervenire all'interessato le istruzioni per il perfezionamento della pratica, (indicazione posto, materiale, ecc.)

L'assegnatario, dovrà versare il canone annuale (per intero), una quota fissa di euro 200.00 (duecento) e un contributo di “PRIMO INGRESSO” pari a due annualità, più eventuali contributi decisi dall'Assemblea Generale entro 20 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'avvenuta assegnazione dell'ormeggio.. Trascorso tale periodo senza aver ricevuto il pagamento, il Direttivo riterrà decaduto l'assegnazione del posto barca. L'imbarcazione deve essere ormeggiata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assegnazione, dopo tale periodo, (salvo concordata proroga) si perde l'assegnazione dell'ormeggio, l'imbarcazione non può essere sostituita prima di un anno.

ART. 6 CANONE ANNUALE (SOCIALE E ORMEGGIO)

I Soci in lista d'attesa e sostenitori, devono versare solo la quota associativa. (facoltativa l'iscrizione alla FIPS).

Per i Soci assegnatari di posto barca, l'importo da versare, è comprensivo di:

1. Tessera Sociale
2. Canone ormeggio
3. Tessera FIPSAS

I canoni vengono determinati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Direttivo, e possono essere modificati a seguito delle variazioni dei costi dei seguenti servizi:

- 1) Gestione e amministrazione della Società;
- 2) Gestione della sede sociale;
- 3) Gestione della segreteria;
- 4) Organizzazione delle manifestazioni sportive sociali;
- 5) Affiliazione alla Federazione sportiva nazionale FIPSAS;
- 6) Premi di assicurazione;
- 7) Organizzazione degli incontri conviviali e didattici e di altre attività sociali;
- 8) Costi di ammortamento delle attrezzature della sede;
- 9) Accantonamento ai fondi investimenti, oneri e rischi futuri;
- 10) Costi per la verifica e la manutenzione degli ormeggi (catenarie, ecc.);

- 11) Canoni e spese per la concessione demaniale;
- 12) Costi per consumi di energia elettrica e acqua;
- 13) Costo tessera FIPSA S.

Gli assegnatari dei posti barca, sono tenuti a corrispondere i canoni: Sociale, di ormeggio e l'importo della tessera FIPSA S più eventuali contributi straordinari (vedi art. 7) in un'unica soluzione, entro il 31 Marzo di ogni anno.

In caso di mancata corresponsione del canone entro la data prefissata, (con la tolleranza di 5 giorni) lo stesso sarà maggiorato del 25%, da versare tramite bonifico bancario, entro la data indicata nella comunicazione **(30 aprile)** che sarà inviata all'interessato tramite lettera raccomandata, **e se il pagamento non verrà fatto entro tale data (30 aprile), il Direttivo ha la facoltà di deliberare la radiazione del Socio.**

Se il pagamento arriva durante l'invio della comunicazione della penale, la stessa sarà conteggiata con il canone del prossimo anno.

Il Socio espulso dall'Associazione, deve lasciare libero immediatamente l'ormeggio.

In caso d'inottemperanza, sarà perseguito a norma di legge. (art. 14 reg.)

ART. 7 CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Direttivo, può approvare la corresponsione di contributi straordinari finalizzati all'esecuzione di opere o all'esercizio di qualsiasi attività d'interesse sociale, e tutti i Soci assegnatari sono tenuti a corrispondere quanto dovuto.

ART. 8 CONTRASSEGNO

Sarà consegnato a tutti i soci, un contrassegno adesivo numerato previsto nella concessione dall'Autorità Portuale da applicare obbligatoriamente sull'imbarcazione in modo che sia ben visibile da terra (no sotto coperture, ecc.). Chi **NON** avrà esposto il contrassegno entro venti giorni dalla consegna, o non sarà **VISIBILE E LEGGIBILE IL NUMERO** da terra o non corrisponda a quello segnato sul molo, sarà sanzionato di € **50.00 (CINQUANTA)**.

ART. 9 NON USO DELLA CONCESSIONE

Il periodo di "non uso continuato" dell'ormeggio (assenza dell'imbarcazione dal proprio posto barca) oltre il quale viene la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio, è **fissata in giorni 180 (centottanta) continuativi** dopo tale periodo, l'imbarcazione deve essere presente all'ormeggio per almeno 30 (trenta) giorni, prima di richiedere un altro periodo d'assenza.

Eventuali proroghe possono essere concesse in casi eccezionali, sentita la Commissione Tecnica.

In caso di temporanea e programmata assenza dell'imbarcazione dall'ormeggio per un periodo superiore a giorni 7 (sette), il proprietario assegnatario del posto barca è tenuto a comunicarne per iscritto alla Segreteria specificando i motivi e i termini (**data di partenza e data di ritorno**) dell'assenza. In caso di rientro anticipato si deve comunicarlo preventivamente alla Segreteria.

Il Direttivo, può disporre che gli ormeggi lasciati temporaneamente liberi vengano concessi a soci in lista d'attesa, i quali saranno responsabili di eventuali danni provocati, e dovranno versare un canone giornaliero da definire in base alle dimensioni dell'imbarcazione. Le quote sono disponibili presso la Sede e aggiornate ogni inizio anno.

Il Direttivo può concedere ormeggi temporaneamente liberi per attività sociali e sportive a favore di altri Circoli e/o organizzazioni Sportivi.

ART. 10 ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Gli utenti assegnatari devono ormeggiare nei posti barca concessi esclusivamente le unità da diporto descritte nell'atto d'assegnazione, che non possono essere sostituite con altri natanti, anche se di dimensioni inferiori o uguali, senza la formale preventiva autorizzazione della Commissione Tecnica e del Direttivo. Non sono ammesse nello specchio acqueo sociale imbarcazioni di Soci adibite ad attività con fini di lucro. E' vietata qualsiasi cessione a terzi dell'uso dell'ormeggio, anche se a titolo gratuito e/o temporaneo.

Le violazioni a quanto sopra esposto, comportano la revoca dell'assegnazione del posto barca

Il titolare dell'ormeggio deve essere prontamente reperibile, a questo fine, esso è tenuto a comunicare immediatamente alla Segreteria, per iscritto o personalmente, i mutamenti d'indirizzo, recapito, numero telefonico e/o e-mail.

Egli deve eseguire personalmente le formalità amministrative inerenti all'ormeggio.

In caso di rinuncia e/o revoca dell'ormeggio, l'assegnatario non ha diritto ad alcun rimborso dei canoni e/o dei contributi versati.

ART. 11 NORME DI COMPORTAMENTO

- 1) L'Associazione non assume alcun obbligo di sorveglianza o custodia delle imbarcazioni ormeggiate, pertanto non saranno in alcun modo o maniera imputabili all'Associazione danni, furti, incendi, manomissioni, atti vandalici o danni causati da eventi atmosferici subiti dalle stesse imbarcazioni.
- 2) L'assegnatario deve adottare tutte le regole marinarie e le cautele necessarie per evitare danni alle altre imbarcazioni e alle opere portuali.
- 3) Gli impianti d'ormeggio devono essere installati a regola d'arte e mantenuti in piena efficienza, eventuali rotture di tiranti subacquei, devono essere comunicati all'Associazione.

E' vietata l'immersione a persone non autorizzate dall'Associazione.

- 4) Le imbarcazioni all'ormeggio devono essere munite di idonei parabordi, e tenute in condizioni di pronta navigazione e di decoro.
- 5) E' vietato mantenere i collegamenti elettrici o idrici tra le colonne e le imbarcazioni in caso di assenza di persone a bordo.
- 6) E' vietato installare sui moli qualunque accessorio senza il consenso del Direttivo.
- 7) Tutti i Soci sono tenuti, in caso di mareggiate o eventi atmosferici di particolare rilevanza, ad interessarsi della sicurezza della propria imbarcazione, affinché la stessa non provochi danni alle altre imbarcazioni o alle strutture.
- 8) E' vietato passare per le imbarcazioni altrui per raggiungere la propria, salvo casi d'emergenza o esplicito consenso del proprietario e di fare prove di motore all'ormeggio con l'elica innestata.
- 9) Nelle manovre nello specchio acqueo, i Soci sono tenuti ad uscire ed entrare a velocità moderata.
- 10) L'intervento di personale autorizzato (sub) per riparazioni d'ormeggi causati da rotture, cambi catene, ecc., è a carico del Socio richiedente. (vedi par. 3)
- 11) Gli assegnatari d'ormeggio sono tenuti a denunciare spontaneamente e a rifondere ogni danno arrecato alle strutture di banchina o alle imbarcazioni di proprietà altrui per fatto proprio o da altre persone per le quali sono tenuti a rispondere.
- 12) Ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi e in particolare nel caso di recidività o di rifiuto di risarcimento del danno causato, sarà revocata l'assegnazione dell'ormeggio con effetto immediato.

- 13) I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate in Mandracchio **sono invitati** a tenere i motori in posizione verticale in modo da migliorare la navigazione.
- 14) **I titolari dell'ormeggio devono mantenere pulito il molo davanti la propria imbarcazione. (erba, ecc.)**
- 15) **Tutti i Soci con ormeggio, devono consegnare il certificato d'assicurazione del motore ad ogni rinnovo.**

ART. 12 SCAMBIO DEI POSTI D'ORMEGGIO / SPOSTAMENTI

Le richieste scritte, volte ad ottenere l'autorizzazione allo scambio dei rispettivi posti d'ormeggio, dovranno essere presentate da ciascuno degli assegnatari interessati e sottoscritte reciprocamente. Le richieste saranno trasmesse per competenza alla Commissione Tecnica, che esprimerà il proprio formale parere in merito.

L'autorizzazione potrà essere per altro concessa solo nel caso che le dimensioni dei natanti interessati lo consentano, e che lo scambio non costituisca pericolo di danno per le altre imbarcazioni in ormeggio e/o grave pregiudizio alle manovre d'entrata e uscita e alla navigazione in genere. Gli scambi d'ormeggio o gli spostamenti non debitamente autorizzati comporteranno la revoca delle assegnazioni degli ormeggi ai responsabili interessati.

La Commissione Tecnica per motivi oggettivi di organizzazione o di sicurezza, e con l'approvazione del Direttivo, ha la facoltà di cambiare in qualsiasi momento le disposizioni di ormeggio assegnato, e nessun Socio può rifiutare il cambio. Lo spostamento deve essere eseguito dal proprietario ma le spese (del sub.) sono a carico dell'Associazione. Se il proprietario rifiuta o non si presenta, lo spostamento sarà fatto d'ufficio e le eventuali spese saranno a carico del proprietario.

ART. 13 MUTAMENTI DI PROPRIETA' DELL'IMBARCAZIONE

Nel caso di vendita dell'imbarcazione, il titolare dell'ormeggio, deve dare comunicazione scritta alla Segreteria, tale comunicazione sarà esposta in Sede e nelle bacheche per 30 (trenta) giorni, in modo di dare la possibilità d'acquisto anche ai Soci in lista d'attesa.

Dopo tale periodo, il Socio se trova un altro acquirente, deve presentarlo in Associazione.

Il venditore dovrà rilasciare una dichiarazione scritta di rinuncia dell'ormeggio a favore del nuovo proprietario, che deve essere Socio, il quale non può sostituire l'imbarcazione prima di dodici mesi.

NON SONO AMMESSE PROCURE.

Ogni nuovo Socio proprietario subentrante dovrà versare un importo come descritto nell'art.5 (nuove assegnazioni) entro 20 giorni dall'assegnazione e consegnare copia dell'assicurazione del motore.

Il pagamento effettuato dopo tale periodo può comportare la perdita dell'ormeggio.

Fa eccezione il solo caso di nuovo proprietario al quale l'imbarcazione spetta per fatto di successione ereditaria diretta (genitori, fratelli, ecc.) purché l'avente diritto a subentrare presenti documentata richiesta entro sei mesi dall'evento.

ART. 14 RIMOZIONI E RECUPERO IMBARCAZIONI

Qualora, per abusi, morosità o inosservanze in genere sia emessa un'ingiunzione di sgombero per occupazione abusiva di un ormeggio ovvero in seguito a revoca dell'assegnazione del posto barca assentito, l'imbarcazione interessata dovrà essere rimossa dall'ormeggio entro i tempi di volta fissati nei provvedimenti. In caso d'inottemperanza sarà provveduto d'ufficio, con ingiunzione giudiziaria e le spese saranno addebitate al contravventore.

Pag. 5/7

La rimozione d'ufficio avverrà altre sì, ogni qualvolta non fosse possibile notificare al proprietario del natante l'ingiunzione di sgombero (esempio: imbarcazioni non iscritte, assenza del domicilio, mancato ritiro della comunicazione di sgombero, ecc.) o qualora l'imbarcazione abusivamente ormeggiata rappresenti immediato pericolo di danneggiamento per le altre imbarcazioni, per i relativi impianti d'ormeggio, per le opere portuali o costituisca pregiudizio alle manovre di entrata/uscita ed alla navigazione in genere.

Gli interventi di rimozione saranno effettuati sentita la Commissione Tecnica. Le imbarcazioni rimosse saranno rimessate a spese del proprietario.

L'imbarcazione che per qualsiasi causa affondi nel posto d'ormeggio, dovrà subito essere recuperata dal proprietario a sue spese.

Qualora l'interessato non provveda, il recupero sarà effettuato da parte dell'Associazione, con l'addebito di tutte le spese al proprietario.

ART. 15 SOSTITUZIONE DELLE IMBARCAZIONI E ALLARGAMENTI

L'assegnatario di un ormeggio che intenda sostituire l'imbarcazione, richiedere un allargamento o il cambio d'ormeggio, dovrà presentare apposita domanda alla Segreteria, che la registrerà in modo cronologico, e la trasmetterà alla Commissione Tecnica, la quale, dopo aver effettuato i sopralluoghi previsti e valutato le condizioni tecniche generali dell'area si esprimerà in merito.

Qualora l'istruttoria termini favorevolmente e l'autorizzazione sia concessa per cambio barca, il Socio deve versare un importo pari ad una nuova annualità, più l'eventuale differenza del canone annuale entro 10 giorni dall'autorizzazione. L'imbarcazione dovrà essere ormeggiata entro 30 giorni dalla data dell'autorizzazione, dopo tale periodo l'autorizzazione è revocata, eventuali proroghe potranno essere concesse sentito il parere della Commissione Tecnica.

Il Socio che richieda la sostituzione dell'imbarcazione con una di dimensione inferiore, non potrà in futuro rivalersi delle misure dello specchio acqueo occupato dalla precedente imbarcazione.

Le richieste per allargamento e/o cambio barca, scadono al 31 Dicembre di ogni anno, le riconferme si devono dare entro il mese di Gennaio. La sostituzione non autorizzata dell'imbarcazione, comporta la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio.

ART. 16 ORMEGGI DISAGIATI

Si considerano ormeggi disagiati tutti quei posti barca dove per motivo d'esposizione ai venti e moti ondosi, la situazione dell'imbarcazione all'ormeggio è precaria. Nel porto di Muggia sono considerati ormeggi disagiati gli ultimi 10 posti barca all'estremità del Molo Colombo, e quelli sul prolungamento dello stesso molo. I titolari di tali ormeggi avranno diritto di precedenza nell'assegnazione dei posti più riparati che si renderanno disponibili.

ART. 17 INDENNITÀ DI CARICA

Viene concesso un'indennità di carica al Presidente di € 250,00, al Vicepresidente di € 150,00 e al Tesoriere di € 50,00 annui. Altri rimborsi devono essere autorizzati dal Tesoriere e dal Direttivo.

ART. 18 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente "Regolamento" porterà alla decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio e la **radiazione** dall'Associazione. Il socio espulso non può ricorrere alla decisione del Direttivo neanche in via Legale.

Pag. 6/7

ART. 19 CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra assegnatari per cause inerenti gli ormeggi saranno demandate al Direttivo, che, sentita la Commissione Tecnica e il Collegio dei Probiviri, emetterà in merito un giudizio inappellabile. L'A. D. S. Diportisti Muggia non si assume alcuna responsabilità nei rapporti tra titolari di posti barca ritenendosi inoltre manlevata da qualsiasi controversia legale dovesse sorgere in merito tra dette parti.

ART. 20 INFRAZIONI ED ABUSI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento non risolvibili per via amministrativa saranno perseguite per vie Legali.

Muggia 14/01/2017

Vicepresidente/ Il Segretario
Bruno Apollonio

Il Presidente
Gianni Macovez

Pag. 7/7